

## **DECISIONE N. 17 CAMPIONATO 2012-2013**

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 23 maggio 2013, vista la documentazione pervenuta, ha assunto la seguente

### **DECISIONE**

in relazione al concentramento del 12.5.2013, svoltosi nella piscina di Livorno, della categoria Senior B:

• **INCONTRO CERTALDO PALLANUOTO / BENFICA PALLANUOTO VIAREGGIO**

Come precisato nel precedente provvedimento n. 16, con riferimento alla partita in oggetto, in allegato al verbale di gara, è pervenuto alla Giudicante un ricorso dell'allenatore della società Certaldo, presentato a fine partita, volto a contestare l'operato della giuria in relazione alla mancata omologazione di un goal, a suo dire, segnato dalla sua squadra.

Oltre a ciò, sono pervenute delle precisazioni scritte redatte dalla giuria di quella partita, finalizzate a correggere il verbale sulla base del reclamo presentato dal Certaldo.

In primo luogo, la Commissione Giudicante osserva che, in base all'art. 2.1 del vigente Regolamento Pallanuoto Uisp, la presentazione di un reclamo o preavviso di reclamo deve essere accompagnata dal pagamento della tassa di €50,00.

Il mancato pagamento della suddetta tassa impedisce alla Giudicante di esaminare i reclami presentati; altrimenti, quella norma non avrebbe ragione di esistere perché nessuna squadra, qualora i reclami venissero u-

gualmente esaminati, avrebbe ragione di procedere al pagamento della  
tassa prevista.

Nel caso di specie, il reclamo presentato dal Certaldo - per di più  
proposto dall'allenatore di quella squadra e non dal dirigente come, inve-  
ce, imposto dal Regolamento - non è stato accompagnato dal pagamento  
della tassa di €50,00 prevista dal Regolamento; da ciò consegue la sua **ir-  
ricevibilità** e, quindi, l'impossibilità per la Giudicante di prenderlo in e-  
same.

Data l'irricevibilità del reclamo, non potranno essere considerate  
neppure le precisazioni fornite dalla giuria, essendo queste finalizzate ad  
apportare correzioni al verbale di gara attraverso una valutazione della  
fondatezza del suddetto reclamo.

Stante quanto sopra, ciò che fa fede circa l'esatto risultato della par-  
tita in oggetto è esclusivamente quanto riportato sul verbale di gara.

Pertanto, la Commissione Giudicante, a scioglimento della riserva  
assunta con il precedente provvedimento n. 16, **omologa** il risultato della  
partita in oggetto in **8-8**, così come risultante dal verbale di gara.

Firenze, 23 maggio 2013

(La Commissione Giudicante)